



08 Ottobre 2024

**Circolare numero 057**

## **Comunicazione N° 057: Elezioni Consiglio di Istituto**

Agli studenti Ai genitori Al DSGA Al personale ATA Al sito web

**Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2024/25 -2025/26 – 2026/27**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I -Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; VISTA l'O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto;

VISTA la C.M. prot. n°38475 del 19 settembre 2024; VISTO la nota USR Lazio prot. n°71368 del 1 ottobre 2024;

### **INDICE**

per i giorni 17 e 18 del mese di novembre 2024 le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2024/25 -2025/26 – 2026/27, ai sensi del decimo comma dell'art.8 del D.lgs. 297/94. Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 17 novembre 2024 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 18 novembre 2024.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo organo collegiale sarà di 19 membri così assegnati:

1. il Dirigente Scolastico come membro di diritto; 2. N° 8 Rappresentanti del Personale Docente; 3. N° 4 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci; 4. N° 4 Rappresentanti degli alunni, eletti dagli alunni iscritti in questo Istituto alla data di effettuazione delle elezioni; 5. N° 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di supplenza secondo quanto previsto all'art.10 comma 4 della O.M. 15 luglio 1991 N° 215. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci secondo quanto previsto all'art 7 comma 4 della O.M. 15 luglio 1991 N° 215.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 2 della O.M. 15 luglio 1991 N° 215. Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono. Gli elenchi degli elettori saranno a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, dopo che sarà avvenuto il loro deposito, del quale verrà data successiva comunicazione.

Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze. **Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente dal primo dei firmatari presso la segreteria didattica dell'ITIS "S. Cannizzaro" di Colleferro dalle ore 09.00 del 28 ottobre 2024 alle ore 12.00 del 2 novembre 2024 nelle ore d'ufficio.**

Immediatamente dopo la data di scadenza le liste saranno pubblicate nell'atrio della scuola. I firmatari delle liste devono essere: 1. per la COMPONENTE DOCENTI, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 1/10 dagli aventi diritto al voto; 2. per la COMPONENTE GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori; 3. per la COMPONENTE ALUNNI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori; 4. per la COMPONENTE ATA, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente.

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il seguente NUMERO MASSIMO di CANDIDATI:

1. Componente DOCENTI n. 16 candidati di cui 8 da eleggere 2. Componente GENITORI n. 8 candidati di cui 4 da eleggere 3. Componente ALUNNI N° 8 candidati di cui 4 da eleggere 4. Componente ATA n. 4 candidati di cui 2 da eleggere

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista. Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere apposte e a fianco deve essere indicato il numero del documento di identità. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina. I modelli per la presentazione delle liste saranno resi disponibili il sito WEB.

Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Per la Componente DOCENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. Per la Componente GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. Per la Componente ALUNNI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. Per la Componente ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Ai sensi dell'art.37 del D.lgs.297/94, il Consiglio d'istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94 e all'O.M. 215/1991 e s.m.i.

**La Dirigente Scolastica (dott.ssa Daniela Michelangeli)** (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)